

Scioglimento

Lo scioglimento dell'unione civile per morte, o dichiarazione di morte presunta, di una delle sue parti

di Giovanni Bonilini

Sono esaminate le fattispecie della morte e della dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile, quali cause di scioglimento della medesima unione civile. In particolare, viene posta attenzione alla dichiarazione di morte presunta, che il legislatore contempla ora, espressamente, quale causa di scioglimento dell'unione civile, a differenza di quanto avviene riguardo al matrimonio.

1. Considerazioni introduttive sullo scioglimento dell'unione civile

Ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 76/2016, la morte, o la dichiarazione presunta, di una delle parti dell'unione civile, "ne determina lo scioglimento" (1). Altre ipotesi di scioglimento sono espressamente contemplate nei successivi commi 23 e 24.

La norma, affidata al richiamato comma 22, si rivela necessaria, seppur non possa negarsi che sia topograficamente incongrua, poiché è posta dopo il comma, vale a dire il 21, disciplinante la successione *mortis causa* in capo all'unito civilmente superstite (2). Una elementare ragione di logica compositiva, altresì attenta alla collocazione della regola, avrebbe dovuto indurre il legislatore a disciplinare, anzitutto, le fattispecie determinanti lo scioglimento dell'unione civile; indi, dato atto che anche la morte, o la dichiarazione di morte presunta, di una delle parti

dell'unione civile, ne cagiona lo scioglimento, sarebbe stato opportuno affidare, a un comma successivo, appunto, la disciplina della successione *mortis causa* in capo alla parte superstite dell'unione civile, che codesta successione è, di necessità, conseguenza della morte, o della dichiarazione di morte presunta, di una delle parti dell'unione civile, sicché la relativa disciplina avrebbe dovuto essere collocata posteriormente. La norma in esame, non di meno, si rivela necessaria, giacché l'art. 149 c.c., concernente lo scioglimento del matrimonio, non è stato richiamato dalla L. n. 76/2016. Il richiamo delle norme complessivamente affidate all'art. 149 c.c., peraltro, non sarebbe stato pienamente congruo, se non altro con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, che, appunto, configura la sostanza normativa del capoverso di codesto articolo (3).

(1) In generale, sullo scioglimento dell'unione civile, si vedano: E. Al Mureden, *Scioglimento dell'unione civile tra rapporto di coppia e ruolo del "genitore sociale"*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, II, 1699 ss.; A. Figone, *Lo scioglimento delle unioni civili e la risoluzione dei contratti di convivenza*, in M. Blasi - R. Campione - A. Figone - F. Mecenate - G. Oberto, *La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze. Legge 20 maggio 2016, n. 76*, Torino, 2016, 259 ss. Nel senso che l'unione civile, così come avviene per il matrimonio, si scioglie in conseguenza della morte, o della dichiarazione di morte presunta, di uno dei suoi contraenti, giusta l'art. 1, comma 22, L. n. 76/2016, che sostituisce il richiamo all'art. 149 c.c., dapprima presente nel testo in

approvazione e, successivamente, sostituito, v. B. De Filippis, *Unioni civili e contratti di convivenza. Aggiornato alla legge 20 maggio 2016, n. 76 (G.U. n. 118 del 21 maggio 2016)*, Milanofiori Assago, s. d., ma 2016, 227 ss. V. anche G. Dosi, *La nuova disciplina delle unioni civili e delle convivenze. Commento alla l. 20 maggio 2016, n. 76, al d.p.c.m. 23 luglio 2016, n. 144 e al d.m. 28 luglio 2016*, Milano, 2016, 80, il quale rileva la simmetria con la norma affidata all'art. 149 c.c.

(2) Si veda G. Bonilini, *La successione mortis causa della persona "unita civilmente", e del convivente di fatto*, in questa *Rivista*, 2016, 980 ss.

(3) Al riguardo, v., non di meno, A. Figone, *Lo scioglimento delle unioni civili e la risoluzione dei contratti di convivenza*, cit., 260.

La norma, peraltro, e intendo rimarcarlo successivamente, con l'espressa previsione della dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile quale causa di scioglimento della medesima, risolve, implicitamente, e, forse, inconsapevolmente, un dubbio, per lunga data non sopito, circa l'effettivo scioglimento del matrimonio a cagione della dichiarazione di morte presunta di uno dei coniugi.

Orbene, che la morte, o la dichiarazione di morte presunta, di uno dei coniugi, non possa che determinare lo scioglimento del matrimonio (4), e, analogamente, dell'unione civile, è quasi intuitivo, e bene ha fatto, il legislatore, a darne atto nel corpo della L. n. 76/2016. Va rammentato, del resto, come, affrontando il dato normativo affidato all'art. 149 c.c., non si manchi di rilevare che, in virtù della morte, il matrimonio si sciogla *naturaliter* (5). Rilievo, questo, incontrastato, come non ha mancato di mettere in luce la dottrina occupatasi del matrimonio e del suo scioglimento (6).

Quella norma, tuttavia, è stata giustamente giudicata reticente, dovendo essere interpretata in collegamento con altre norme, anche codicili, atte a far risultare che, accanto alla morte di un coniuge, non può che essere causa di scioglimento del matrimonio anche la dichiarazione di morte presunta di uno dei coniugi (7).

Meno comprensibile, è che la L. n. 76/2016 abbia previsto la morte di uno dei conviventi di fatto quale causa di "risoluzione" del contratto di convivenza, per mezzo del quale, gli stessi possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. Si deve riconoscere, invero, come la morte di uno dei conviventi di fatto non possa che determinare lo

scioglimento della convivenza di fatto e, solo di conseguenza, l'eventuale contratto stipulato per la disciplina dei loro rapporti patrimoniali, che, invero, viene a perdere, in conseguenza dello scioglimento della convivenza di fatto, qualsivoglia ragione di essere (8).

La mancata previsione, peraltro, della dichiarazione di morte presunta di uno dei conviventi di fatto, accanto, appunto, alla sua morte naturale, non fa che confermare, a mio avviso, la sciatteria, che connota l'intero testo normativo.

2. Le cause di scioglimento dell'unione civile

La nozione di scioglimento dell'unione civile è facilmente svelata: nella sostanza, scioglimento equivale a cessazione degli effetti giuridici dell'unione civile (9), cioè a dire estinzione del vincolo insorto con il negozio che ha dato vita all'unione civile (10), che lascia fermi gli effetti, personali e patrimoniali, prodottisi sino al giorno in cui si sia verificata la causa di scioglimento (11).

Con quell'espressione, dunque, si indica il venir meno del vincolo per una causa successiva all'instaurazione dell'unione civile (12); pertanto, lo scioglimento in esame non può essere confuso con la pronuncia di invalidità del negozio costitutivo dell'unione civile. La quale invalidità, invero, estingue il vincolo a ragione di una causa attinente all'atto di costituzione, e rimuove l'unione civile quale atto d'impegno delle sue parti (13).

Rilevato che lo scioglimento dell'unione civile è una vicenda del relativo rapporto, e che esso produce

(4) Per tutti, v. C. Grassetti, *Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi*, in *Comm. dir. it. fam.*, a cura di G. Cian - G. Oppo - A. Trabucchi, II, Padova, 1992, 672.

(5) L. Ferri, *Concordato, divorzio e ... sottigliezze giuridiche*, in *Arch. giur. F. Serafini*, CLXXVIII, 1-2, 29 ss.

(6) V., almeno: A. Ravà, *Il matrimonio secondo il nuovo ordinamento italiano*, Padova, 1929, 123 ss.; R. De Ruggiero, *Istituzioni di diritto civile*, II, Messina-Milano, s. d., VI ed., 167 ss.; C. Gangi, *Il matrimonio*, Milano, 1945, 207 ss.; A. C. Jemolo, *Il matrimonio*, in *Tratt. dir. civ. it.*, dir. da F. Vassalli, Torino, 1957, III ed., 499 ss.; A. Bertola, *Il matrimonio*, in *Tratt. dir. civ.*, dir. da G. Grosso - F. Santoro-Passarelli, Milano, 1963, 171 ss.; F. Finocchiaro, voce *Matrimonio concordatario*, in *Enc. dir.*, XXV, Milano, 1975, spec. 867 ss.; P. Rescigno, *Manuale del diritto privato italiano*, Napoli, 1986, VII ed., 422 ss.; G. Cattaneo, *Corso di diritto civile*, Milano, 1988, 109 ss. e 145 ss.; A. De Cupis, *Il diritto di famiglia*, Padova, 1988, 58 ss.; F. Santosuosso, voce *Scioglimento del matrimonio (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, XLI, Milano, 1989, 651 ss.; F. Finocchiaro, *Matrimonio civile. Formazione, validità, divorzio*, Milano, 1989, II ed., 93 ss.; F. Galgano, *Diritto civile e commerciale*, IV, Padova, 2004, II ed., 72 ss.; E. Vitali, *Delle persone e della famiglia. Artt. 1-230-bis. Comm.*, Milano, 1990, 510 ss.; F. Finocchiaro, *Del matrimonio*, II, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, a cura di F.

Galgano, Bologna-Roma, 1993, 336 ss.; C. M. Bianca, *Diritto civile*, 2, *La famiglia. Le successioni*, Milano, 2005, IV ed., 261 ss.; G. Bonilini, *Manuale di diritto di famiglia*, Torino, 2016, VII ed., 267 ss. Per il diritto romano, v., almeno, E. Cantarella, voce *Scioglimento del matrimonio (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, XLI, Milano, 1989, 648 ss. e M. Balestri Fumagalli, voce *Matrimonio nel diritto romano*, in *Dig. IV. Sez. civ.*, XI, Torino, 1994, 317 ss.

(7) Così, F. Finocchiaro, *Del matrimonio*, cit., 336.

(8) In tema, v. L. Balestra, *La convivenza di fatto. Nozione, presupposti, costituzione e cessazione*, in questa *Rivista*, 2016, 919 ss. V. anche G. Ballarani, *La legge sulle unioni civili e sulla disciplina delle convivenze di fatto. Una prima lettura critica*, in *Dir. delle successioni e della famiglia*, 2016, 648, nt. 89 e G. Di Rosa, *I contratti di convivenza*, in *Nuove leggi civ.*, 2016, (694 ss.), 712, ad avviso del quale, riguardo alle vicende del validamente stipulato contratto di convivenza, si ha la previsione normativa di specifiche cause di scioglimento, "pur assunte sotto il comune (improvvido) istituto della risoluzione (...)".

(9) Così, riguardo al matrimonio, C. M. Bianca, *op. ult. cit.*, 262.

(10) Così, riguardo al matrimonio, G. Cattaneo, *op. cit.*, 145.

(11) Così, riguardo al matrimonio, R. De Ruggiero, *op. cit.*, 168.

(12) Così, riguardo al matrimonio, C. M. Bianca, *op. cit.*, 262.

(13) Così, riguardo al matrimonio, C. M. Bianca, *op. loc. ultt. citt.*

effetti, automaticamente, solo dal momento in cui si sia verificata la causa che lo determini - là dove la pronunzia di invalidità è vicenda dell'atto, ed elimina fin dall'origine, tra le persone unite civilmente, gli effetti giuridici dell'unione civile -, occorre ricordare come le cause di scioglimento dell'unione civile siano, anzitutto, la morte, o la dichiarazione di morte presunta, di una delle persone unite civilmente.

3. La morte di una delle parti dell'unione civile

L'unione civile, dunque, si scioglie in conseguenza della morte di una delle sue parti.

Essa è sempre stata causa di scioglimento del matrimonio; non potrebbe essere altrimenti, con riguardo all'unione civile. In termini statistici, è ancora quella più diffusa, almeno riguardo al matrimonio.

Si rammenti, peraltro, come nessun ordinamento giuridico lasci sopravvivere il matrimonio alla morte di uno dei coniugi (14). Si rivela necessario che sia così anche riguardo all'unione civile.

Le trattazioni risalenti precisano, riguardo al matrimonio: la morte scioglie sì il matrimonio quale rapporto giuridico tra i coniugi, ma non distrugge la famiglia fondata (15); alla medesima sopravvivono effetti giuridici (16). Per certi versi, considerazione analoga deve essere svolta riguardo all'unione civile, almeno per chi intenda il nuovo istituto come capace di dare veste giuridica a una famiglia in senso pieno (17).

Sia sufficiente ricordare che la morte naturale, tradizionalmente annoverata fra i fatti giuridici (18), determina lo scioglimento del vincolo matrimoniale quale effetto automatico. Analogamente è a dirsi riguardo all'unione civile.

Quel fatto, non di meno, deve essere accertato (19), e possono legarsi conseguenze giuridiche rilevanti, anche sul matrimonio, all'errore nell'accertamento

della morte (20). Analoga osservazione può essere svolta in merito all'unione civile.

Il concetto di morte naturale, che sembra intuitivo, ha affaticato la dottrina (21). Il legislatore ne dà ora la nozione (22). Giusta l'art. 1 della L. n. 578/1993: "La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo" (23).

4. La dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile

La morte presunta, dichiarata con sentenza (24), costituisce, secondo i più, causa di scioglimento del matrimonio. Essa è equiparata alla morte fisica di uno dei coniugi. Si esclude che, nell'istituto della morte presunta, potesse vedersi un'eccezione al principio di indissolubilità del matrimonio (25), vigente sino all'entrata in vigore della L. n. 898/1970.

Le norme, che governano la materia, non si preoccupano di indicare, espressamente, i riflessi di detta pronunzia sul matrimonio (26); non di meno, la circostanza che l'art. 65 c.c. legittimi il coniuge del dichiarato morto presunto a contrarre nuovo matrimonio, divenuta eseguibile la relativa sentenza, spinge a reputare sicuro che la morte presunta, dichiarata, sciogla, al pari di quella naturale, il matrimonio (27). Si faticherebbe a comprendere, differentemente, come la legge (art. 65 c.c.) possa abilitare il coniuge del dichiarato morto presunto a contrarre un nuovo matrimonio, senza considerarlo di stato libero (28). Il nuovo matrimonio, quindi, va reputato validamente contratto, poiché l'ordinamento lo consente, appunto sul presupposto dello scioglimento del precedente (29).

Non si è mancato, tuttavia, di sostenere che il matrimonio, a rigore, non può considerarsi sciolto definitivamente, giacché esso è "presunto sciolto" (30). Secondo altri interpreti, si tratta di scioglimento condizionato all'esistenza di un successivo matrimonio e al non ritorno dell'assente (31). Si è sostenuto, peraltro, che le norme non potevano certo attribuire,

(14) F. Finocchiaro, *Del matrimonio*, cit., 338, n. 1.

(15) A. Ravà, *op. cit.*, 137.

(16) V., *infra*, par. 5.

(17) Si veda G. Bonilini, *La successione mortis causa della persona "unita civilmente", e del convivente di fatto*, cit., 980 ss.

(18) V., anche per richiami critici, V. Sgroi, voce *Morte (diritto civile)*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1977, 104 ss.

(19) F. Mantovani, voce *Morte (generalità)*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1977, 92 ss.; V. Sgroi, *op. cit.*, 105 ss.

(20) V. Sgroi, *op. cit.*, 107 ss.

(21) Per tutti, v. F. Mantovani, *op. cit.*, 83 ss. e P. Rescigno, voce *Morte*, in *Dig. IV. Sez. civ.*, XI, Torino, 1994, 458 ss.

(22) V., per tutti, U. G. Nannini, *Valori della persona e definizione legale di morte*, Padova, 1996.

(23) Il testo della L. n. 578/1993 è anche in *Corr. giur.*, 1994, 399 ss., con *Commento* di A. Somma.

(24) V., per tutti, M. Giorgianni, *La dichiarazione di morte presunta*, Milano, 1943. V. anche V. Sgroi, voce *Morte presunta (dir. civ.)*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1977, 110 ss.

(25) C. Gangi, *op. cit.*, 209.

(26) Cfr. V. Sgroi, *op. ult. cit.*, 125.

(27) F. Finocchiaro, *Del matrimonio*, II, cit., 124 ss.

(28) F. Finocchiaro, *op. cit.*, 124.

(29) M. Giorgianni, *op. cit.*, spec. 181 ss.

(30) A. Ravà, *op. cit.*, 130. V., inoltre, Trib. Saluzzo 10 giugno 1950, in *Foro pad.*, 1951, I, 1200, con nota di R. Sacco.

(31) R. De Ruggiero, *op. cit.*, 168-169.

alla dichiarazione di morte presunta, lo stesso effetto irreparabile prodotto dalla morte naturale, vale a dire lo scioglimento del matrimonio; pertanto, essa comporta soltanto un “allentamento del vincolo, che consente al coniuge del presunto morto di contrarre un nuovo matrimonio [...], ma il nuovo matrimonio può essere annullato, sempre con efficacia *ex nunc* indipendentemente dalla buona fede dei coniugi, ad istanza di qualunque interessato, se il presunto morto risulta esistente [...]” (32).

In giurisprudenza, con argomentazioni non sempre rigorose, si trova affermato sia che la morte presunta, pur non determinando lo scioglimento del matrimonio, determina, in conseguenza della sua dichiarazione giudiziale, gli effetti della morte naturale (33), sia che essa comporta lo scioglimento del matrimonio (34).

La dottrina prevalente è oggi nel senso che il matrimonio si scioglie anche in conseguenza della dichiarazione di morte presunta di uno dei coniugi, sia a ragione del principio di equiparazione dei suoi effetti a quelli generati dalla morte naturale, sia per esigenze di certezza dei rapporti giuridici, che l'istituto della morte presunta è chiamato a soddisfare (35); sia, infine, per ragioni sistematiche, poggianti anche sul dettato dell'art. 68 c.c. (36).

Quanto al momento, in cui opera lo scioglimento del matrimonio del dichiarato morto presunto, esso è individuato, non già in quello in cui la sentenza divenga eseguibile, sibbene in quello corrispondente alla data della morte presunta (37).

Gli effetti della morte presunta restano caducati in conseguenza del ritorno del soggetto dichiarato morto, oppure se ne sia provata l'esistenza (38). Quanto all'eventuale, nuovo, matrimonio, dispone, esplicitamente, l'art. 68 c.c. (39), riguardo al quale, si rileva che contempla l'invalidità sopravvenuta di un matrimonio celebrato in modo legittimo, *ex art.* 65 c.c. (40). La sua norma avrebbe meritato un adeguamento, anche alla luce della sopravvenuta normativa sul divorzio.

L'assenza, a differenza della morte presunta, non pone termine al matrimonio (41). Il coniuge dell'assente, che, eludendo l'impedimento previsto dall'art. 86 c.

c., e ingannando l'ufficiale dello stato civile sulla propria libertà di stato, contragga nuovo matrimonio, darebbe vita a un negozio nullo; non di meno, per ragioni di carattere sociale (42), l'art. 117, comma 3, c.c. ne preclude l'impugnazione, finché duri l'assenza (43).

Come anticipato, la norma, affidata all'art. 1, comma 22, L. n. 76/2016, prevede, espressamente, che la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne determini lo scioglimento.

Reputo poco probabile, a ragione della sciattezza che connota e affatica l'intera normativa racchiusa nella L. n. 76/2016, che il legislatore, consapevole del dibattito suscitato dalla dichiarazione di morte presunta quale causa di scioglimento del matrimonio, abbia preferito prevenire qualsivoglia dubbio, contemplando, appunto, espressamente, quale causa di scioglimento dell'unione civile, anche la dichiarazione di morte presunta di una delle sue parti.

Non si può negare, tuttavia, che la norma in esame possa essere reputata utile, là dove impedisce, in radice, l'insorgenza di incertezze. Si può ritenere, peraltro, che codesta chiarezza normativa possa essere d'ausilio anche nell'ipotesi in cui dovessero permanere incertezze, sullo scioglimento del matrimonio, in conseguenza della dichiarazione di morte presunta di uno dei coniugi. Si è sopra mostrato come, allo stato, l'opinione maggioritaria sia nel senso dell'efficacia estintiva del vincolo matrimoniale a cagione della dichiarazione di morte presunta di uno dei coniugi. A maggior ragione, siffatto èsito può oggi essere ritenuto acquisito alla luce del dettato del comma 22 in esame, giacché, se il legislatore ha espressamente stabilito che la dichiarazione di morte presunta, relativa a una delle parti dell'unione civile, ne comporta lo scioglimento, si deve ritenere che altrettanto debba essere sostenuto con riferimento al matrimonio. In tal senso, infatti, non possono che deporre l'interpretazione sistematica e l'invocazione del principio di ragionevolezza.

Quanto allo scioglimento dell'unione civile in conseguenza della dichiarazione di morte presunta di una delle sue parti, occorre dare atto, inoltre, del fatto che l'art. 1, comma 5, L. n. 76/2016, estende, all'unione

(32) Così, F. Santoro-Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1978, IX ed., X rist., 32.

(33) Trib. Acqui Terme 12 dicembre 1960, in *Foro pad.*, 1961, I, 1076 ss., con nota di F. Gianni; v. anche Trib. Lucca 28 aprile 1951, in *Giur. it.*, 1952, I, 2, 947 ss.

(34) Trib. Bologna 2 febbraio 1952, in *Foro it.*, 1953, I, 294 ss., con nota di M. Stella Richter.

(35) V. Sgroi, *op. ult. cit.*, 125.

(36) Cfr. V. Sgroi, *op. cit.*, 125.

(37) M. Giorgianni, *op. cit.*, 77-78.

(38) Si veda V. Sgroi, *op. cit.*, 126.

(39) Sui vari profili, v. M. Giorgianni, *op. cit.*, 166 ss. e V. Sgroi, *op. cit.*, 127 ss.

(40) Così, F. Finocchiaro, *op. cit.*, 128.

(41) Diffusamente, F. Finocchiaro, *op. cit.*, 125 ss.

(42) F. Finocchiaro, *op. cit.*, 125.

(43) Ampiamente, F. Finocchiaro, *op. cit.*, 125 ss.

civile, gli artt. 65 e 68 c.c., che disciplinano il nuovo matrimonio del coniuge e la nullità del nuovo matrimonio, contratto a norma dell'art. 65 c.c., se la persona, della quale fu dichiarata la morte presunta, ritorni o ne sia dichiarata l'esistenza (44).

Le norme, opportunamente richiamate dalla L. n. 76/2016, possono risultare utili nella materia in esame. Non si può negare che esse governino sì la consimile ipotesi della dichiarazione di morte presunta di uno dei coniugi; epperò, con modesto sforzo ermeneutico, possono trovare agevole applicazione all'unione civile.

Qualche adattamento lo merita la norma racchiusa nel capoverso dell'art. 68 c.c., là dove proclama che sono fatti salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo. Va osservato, invero, che, se la norma allude, anzitutto, e così è l'interpretazione corrente, alla filiazione di sangue avvenuta in costanza di codesto, nuovo, matrimonio, altrettanto non sembra si possa affermare in sede di unione civile, poiché le sue parti, necessariamente del medesimo sesso, non possono, tra loro, generare prole.

Sicuramente utile si rivela la norma affidata all'ultimo comma dell'art. 68 c.c.

Va riconosciuto, soprattutto, come, giusta l'art. 65 c.c., il coniuge, divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, possa contrarre nuovo matrimonio, il che val dire, rispetto al caso qui in esame, che l'unito civilmente, divenuta eseguibile la sentenza, che dichiara la morte presunta del *partner*, potrà accedere alla costituzione di una nuova unione civile, oppure potrà celebrare matrimonio secondo le norme del nostro Codice civile.

5. Gli effetti giuridici dello scioglimento dell'unione civile

Allo scioglimento dell'unione civile per morte, o dichiarazione di morte presunta, di una delle sue parti, si rannodano molteplici effetti, di indole personale e patrimoniale.

Dovendosi ammettere che l'unione civile determini uno *status familiae*, al pari di quello generato dal matrimonio, il suo scioglimento incide anche su codesto *status*, come avviene, riguardo allo *status* di coniuge (45), in conseguenza della morte di uno dei coniugi.

Non v'è dubbio che il conseguente scioglimento dell'unione civile faccia venir meno gli obblighi, e i

diritti, rannodati alla costituzione dell'unione civile. Fra l'altro, si scioglie la comunione dei beni tra le parti dell'unione civile.

Dato che è sicuro che la morte di uno dei coniugi attribuisce, a quello superstite, lo stato vedovile o di coniuge superstite (46), si può porre il consimile interrogativo con riguardo alla parte superstite dell'unione civile.

Non è dato acquisire, dalla sostanza normativa deducibile dalla L. n. 76/2016, se il legislatore si sia posto l'interrogativo circa l'estensibilità, del concetto di vedovanza, alla parte superstite dell'unione civile.

Storicamente, è consentito escluderlo; non di meno, umanamente e socialmente, non mi pare che si possa negare che la perdita, a cagione della sua morte, dell'altra parte dell'unione civile, specie se ne sia stata compagno o compagna per lungo tempo, possa dirsi dissimile da quella legata alla morte del coniuge.

Non si potrebbe invocare, per escluderlo, la circostanza che l'art. 1, comma 4, L. n. 76/2016, non annoveri, fra gli impedimenti alla costituzione dell'unione civile, il divieto temporaneo di nuove nozze, di cui all'art. 89 c.c. Non si può negare, invero, che quel divieto, dapprima previsto al fine di imporre il lutto vedovile, si radichi oggi, essenzialmente, nel pericolo di *turbatio sanguinis*. Il quale pericolo è assente nell'unione civile, poiché, secondo natura, le sue parti non possono procedere, tra loro, alla generazione, essendo, di necessità, persone del medesimo sesso.

Reputo quindi applicabile, anche all'unione civile, la norma affidata all'art. 636, cpv., c.c., sicché la parte dell'unione civile, la quale voglia affidare la disciplina della sua successione al negozio testamentario, potrà contemplarvi un legato di usufrutto, o di prestazione periodica, *etc.*, senza pregiudizio, ovviamente, per i diritti di riserva della parte superstite dell'unione civile, in modo tale che la durata della prestazione oggetto del legato sia limitata al tempo in cui il suo beneficiario non abbia contratto matrimonio o una nuova unione civile, che rendono meno acuto, o, addirittura, insussistente, il bisogno, a ragione dell'obbligo dell'altro coniuge, o dell'unito civilmente, di prestare assistenza morale e materiale all'altra parte.

Lo scioglimento dell'unione civile in conseguenza della morte, o della dichiarazione di morte presunta,

(44) Si veda A. Figone, *Lo scioglimento delle unioni civili e la risoluzione dei contratti di convivenza*, cit., 260 s.

(45) Al riguardo, si veda, in termini generali, G. Criscuolo, *Variazioni e scelte in tema di status*, in *Riv. dir. civ.*, 1984, I, 185-186,

n. 147.V., altresì, R. Lanzillo, *Il matrimonio putativo*, Milano, 1978, spec. 192 ss.

(46) Si veda A. De Cupis, voce *Coniuge (dir. civ.)*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1961, spec. 6.

di una delle sue parti, comporta la nascita di intensi diritti successorî, sol che si rammenti che la parte superstite dell'unione civile ha, al pari del coniuge superstite, la qualità di legittimario e di successibile legittimo (47).

Si può ritenere, peraltro, che, nonostante la norma, affidata all'art. 1, comma 10, L. n. 76/2016, preveda che l'eventuale cognome comune alle parti dell'unione civile abbia "la durata dell'unione civile", codesto cognome possa essere portato, dalla parte superstite, sino a che non contragga una nuova unione civile o matrimonio.

La dottrina, infine, mette in luce come la posizione di coniuge superstite comporti la produzione di effetti particolari, quali la legittimazione ad azioni non patrimoniali intese ad assicurare il rispetto alla volontà del defunto circa la sepoltura (48), o la difesa della sua opera, della sua fama (artt. 597, ult. cpv., e 307, ult. cpv., c.p.; 23 l. dir. aut.), o l'impedimento dell'usurpazione del nome del defunto o dell'abuso della sua immagine (49). In altri termini, si ha la sopravvivenza di interessi non patrimoniali azionabili dai prossimi congiunti - fra i quali, appunto, va annoverato il coniuge superstite -, non in quanto eredi, ma in quanto legati al *de cuius* da vincolo familiare.

Considerazioni, queste, che sono sicuramente proponibili anche riguardo alla parte superstite dell'unione civile.

Come lo scioglimento del matrimonio ridà libertà di stato (art. 86 c.c.), sebbene sia contemplato, in capo

alla vedova, il divieto temporaneo di nuove nozze (art. 89 c.c.), analogamente è argomentabile riguardo all'unione civile, senza, peraltro, che, in relazione alla medesima, operi l'impedimento contemplato dall'art. 89 c.c., giusta anche la norma affidata all'art. 1, comma 4, L. n. 76/2016.

Anche la parte superstite dell'unione civile, dunque, riacquista, con lo scioglimento dell'unione civile, la libertà di stato, sicché potrà accedere alla costituzione di una nuova unione civile; oppure, e non può certo essere escluso, al matrimonio con una persona di sesso differente dal proprio.

La costituzione di una nuova unione civile, o la celebrazione di matrimonio con una persona dell'altro sesso, secondo il nostro ordinamento giuridico, non può essere impedita in alcun modo. Sono illecite, pertanto, le condizioni testamentarie tendenti a impedirla (art. 636 c.c.); non di meno, le disposizioni miranti ad assicurare provvidenze: si pensi al legato di usufrutto, per il tempo della vedovanza, non sono riprovate.

Così come alle nuove nozze si legano effetti (50): per tutti, si pensi a quanto stabilisce, l'art. 328 c.c., in tema di usufrutto legale del genitore (51), così è possibile sostenere, alla luce dell'interpretazione sistematica, riguardo alla costituzione di una nuova unione civile. Senza dimenticare, intuitivamente, quanto alla norma poco prima richiamata, che l'unione civile può essere costituita soltanto tra persone del medesimo sesso; le quali, tra loro, non possono generare.

(47) Si veda G. Bonilini, *La successione mortis causa della persona "unita civilmente", e del convivente di fatto*, cit., 980 ss.

(48) A. C. Jemolo, *op. cit.*, 499. Di recente, v. G. Bonilini, *Il diritto al sepolcro*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, 789 ss.

(49) A. C. Jemolo, *op. cit.*, 499; A. De Cupis, *Il diritto di famiglia*, cit., 71. V., inoltre, S. Veronesi, *La tutela della personalità del coniuge defunto*, in *Dir. delle successioni. Successione e diritti del coniuge superstite e del convivente more uxorio*, *Tratt. dir.* da G. Bonilini, Torino, 2004, 461 ss. e P. Zagnoni Bonilini, *I diritti,*

connessi alla morte, contemplati da norme penali, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, V, *La successione mortis causa nel diritto processuale civile, fallimentare, del lavoro, internazionale privato, penale, processuale penale, tributario*, Milano, 2009, 305 ss.

(50) Cfr. A. De Cupis, *Il diritto di famiglia*, cit., 78 ss.; v. anche R. Lanzillo, *op. cit.*, 193 ss.

(51) V., almeno, A. C. Pelosi, *Commento all'art. 328 cod. civ.*, in G. Cian - G. Oppo - A. Trabucchi (a cura di), *Comm. dir. it. fam.*, IV, Padova, 1992, 397 ss.